

## Speciale riforma del lavoro

### La riforma dei servizi per l'impiego

Anche se la L. n. 92/2012 non passerà alla storia per gli interventi in tema di servizi per l'impiego, ha dato un nuovo incipit al settore, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione tra politiche attive e passive del lavoro.

*di Guglielmo Anastasio - Avvocato e funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena*

#### Premessa generale

La riforma dei servizi per l'impiego nasce sia dall'esigenza di apporre un contrappeso alla c.d. flessibilità in uscita che dalla necessità di limitare, il più possibile, quella serie di prestazioni assistenziali che accompagnano i lavoratori usciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro.

Mentre la prima esigenza è chiaramente strumentale alla creazione di un mercato del lavoro sempre più dinamico, dove ad una maggiore facilità di licenziamento si accompagnino dei periodi più veloci di reimpiego, la seconda necessità, trova la sua ragione in una sempre più invocata riduzione della spesa pubblica.

Chiaramente tali finalità sarebbero rimaste dei meri *slogan*, se non avessero sotteso una nuova pagina dei servizi per l'impiego che, ad oggi, oltre a presentare una percentuale imbarazzante di collocamenti, si caratterizzano per un'efficacia d'intervento a dir poco disomogenea sul territorio nazionale. Per la realizzazione di tali obiettivi il legislatore è intervenuto in quattro direzioni:

- - definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- - maggiore integrazioni e dipendenza tra politiche attive e passive del lavoro;

- - semplificazione delle procedure
- - delega al governo per il riordino della *governance* dei servizi per l'impiego

## I livelli essenziali delle prestazioni

Il riformatore, cosciente della disomogeneità delle prestazioni dei Centri per l'Impiego sul territorio nazionale, ha individuato degli standard minimi nazionali di riferimento riguardo agli interventi di politica attiva del lavoro. Tale scelta, è riscontrabile in primo luogo dalla modifica della rubrica dell'art. 3, D.lgs. n. 181/2000 che da "*Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata*" passa a "*livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego*". In particolare, il legislatore aggiungendo il comma 1-bis al predetto articolo, ha stabilito, nei confronti dei disoccupati, le seguenti azioni:

- **a) orientamento** attraverso colloqui da tenersi entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;b) **orientamento collettivo** fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;c) **formazione** della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;d) **proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo** entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

Già da prima lettura, sembra abbastanza evidente la cogenza di tale disposizione che, unita al carattere stringente dei termini ivi previsti, determinerà sicuramente un'implementazione qualitativa e quantitativa delle attività

dei Centri per l'impiego. Il tutto si acuisce se sol si pensi che l'azione formativa non costituirà un'alternativa all'inserimento lavorativo, ma un presupposto di quest'ultimo.

Inoltre, per i dipendenti che si trovino in una sospensione dell'attività lavorativa superiore ai sei mesi si prevede:

- e) un'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del beneficiario.

Da quanto riportato, appare evidente l'intento del legislatore di uniformare le tipologie di prestazioni offerte, ma rimane altrettanto chiaro che l'efficacia delle stesse sarà inevitabilmente condizionata dalla concreta gestione degli stessi da parte dei C.p.I, dalla loro capacità di orientamento e di scelta dei percorsi formativi adeguati ed in linea con l'esigenze occupazionali del territorio.

Alla valorizzazione delle attività dei C.p.I, si accompagna un sistema premiale delle politiche attive del lavoro (da definire in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni) legato alla ripartizione del Fondo Sociale Europeo che, come noto, nel 2011 è rimasto inutilizzato ( su scala europea) nella misura di circa 82 miliardi di euro.

## L'integrazione tra politiche attive e passive del lavoro

Come già anticipato, la riforma mira ad implementare la relazione tra le politiche attive e passive del lavoro, incentrata sull'idea di condizionare l'erogazione degli ammortizzatori sociali (misure di politiche passive del lavoro) alla effettiva partecipazione degli interessati alle iniziative di politica attiva del lavoro. Al riguardo, il legislatore ha inasprito le situazioni di decadenza dallo *status* di disoccupato ed, in particolare, ha:

- 1. abrogato l'art. 4, comma 1, lett.a), D.lgs. n. 181/2000

che consentiva la conservazione dello status di disoccupato a seguito di attività lavorativa che non produca un reddito annuo superiore a quello minimo personale escluso da imposizione. Si ricorda, a tal proposito che tale soglia ammonta, nel 2012, a 8.000 euro lorde (in caso di lavoro subordinato) e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo e che per il raggiungimento di tale limite non si terrà conto di quanto percepito a titolo di indennità. Tale abrogazione, a parere dello scrivente, non coinvolgerà le ipotesi di reddito da lavoro occasionale di tipo accessorio che, per espressa disposizione normativa (art. 72 D.lgs. n. 276/2003), non pregiudica lo status di disoccupato.

- 2. previsto la perdita dello status di disoccupato nell'ipotesi di rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato (anche in regime di somministrazione), indipendentemente dalla durata di quest'ultimo. Viene così superato il vecchio art. 4, comma 1, lett. c) secondo cui il rifiuto sarebbe giustificato nell'ipotesi di contratto di durata inferiore a 8 mesi o 4 per i giovani disoccupati;
- 3. stabilito la sospensione dello status di disoccupato nell'ipotesi di accettazione di un lavoro a tempo determinato inferiore a 6 mesi e non più, come previsto dal vecchio art. 4, comma 1, lett. d), inferiore a 8 mesi o 4 per i giovani disoccupati;
- 4. la decadenza dal trattamento d'integrazione al reddito (mobilità, disoccupazione e sussidi) nell'ipotesi di rifiuto di una delle iniziative di politica attiva del lavoro di cui sopra ovvero in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo superiore del 20% alla misura lorda dell'indennità di disoccupazione; alla stessa stregua, è prevista la decadenza nei riguardi dei percettori, in costanza di rapporto di lavoro, di misure di sostegno al reddito, nell'ipotesi di rifiuto di partecipare (

o di partecipazione non regolare) ad un corso di formazione/riqualificazione, senza giustificato motivo. In ultimo, le decadenze sopra indicate opereranno solo nelle ipotesi in cui il corso di formazione o la nuova attività lavorativa si svolga entro 50 Km dalla residenza del percettore o in un luogo raggiungibile in almeno 80 minuti coi mezzi pubblici.

Perché l'integrazione tra politiche attive e passive non rimanga un nobile intento, il legislatore ha previsto l'obbligo (in realtà già contemplato dal decreto interministeriale del 19 maggio 2009) dei Servizi per l'impiego di comunicare all'Inps gli eventi che determinano la decadenza dai trattamenti. Parimenti, i medesimi Servizi, previa messa a disposizione dell'Inps di una banca dati dei percettori di trattamenti integrativi, dovranno inserire in quest'ultima tutte le iniziative di politica attiva nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

## La semplificazione delle procedure amministrative

Come noto, presupposto fondamentale per l'acquisizione dello status di disoccupato, è la dichiarazione del lavoratore attestante l'attività lavorativa precedentemente svolta nonché quella d'immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa. Questa dichiarazione, da rendere presso i Centri per l'Impiego, doveva essere in qualche modo richiamata in sede d'istanza del trattamento di disoccupazione presso l'Inps. Il legislatore, ha previsto, mediante l'abrogazione dell'art. 19, comma 10, L. n. 2/2009, che tale dichiarazione debba essere resa direttamente ed unicamente all'Inps, la quale metterà a disposizione dei Centri per l'Impiego tale informazione mediante la banca informatica di cui sopra. Chiaramente, qualora lo status di disoccupato non determini l'irrogazione del trattamento, la dichiarazione

di cui sopra dovrà comunque essere resa ai Centri per l'Impiego.

## Conclusioni

Le disposizioni sopra richiamate, pur essendo parte integrante di quel complesso normativo che da subito inciderà sui servizi per l'impiego, non esauriscono il quadro riformatore delle politiche attive del lavoro. Basti pensare come la riforma dia nuova linfa alla legge delega sulla *governance* dei servizi per l'impiego, puntando, da un lato, a ristabilire la centralità dei soggetti pubblici, dall'altro, a valorizzare le sinergie tra quest'ultimi e le agenzie di lavoro.

Ma probabilmente la vera novità della riforma in materia, anche se per ora enunciata (art.4, commi 51-60) solo come mero principio, riguarda l'apprendimento permanente. L'idea, infatti, che la persona con il proprio capitale conoscitivo possa divenire il principale attore delle politiche occupazionali, costituisce la vera sfida di un mercato del lavoro che voglia realmente essere dinamico ed inclusivo.

*Copyright © - Riproduzione riservata*